



CITTA' DI CAORLE

Città Metropolitana di Venezia
Cod. Fisc. e Part. I.V.A. 0032128027

AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA E ARCHITETTONICA DI VIALE SANTA MARGHERITA, 1° STRALCIO.

Repubblica Italiana

L'anno **duemiladiciannove** il giorno **ventotto** del mese di **ottobre**, in Caorle nella Residenza Municipale, in Via Roma n. 26, avanti a me dottor Andrea Musto, Segretario Comunale del Comune di Caorle, abilitato a ricevere gli atti del Comune ai sensi dell'art. 97, IV comma lett. C) del D.Lgs. 267/2000, si sono personalmente costituiti:

l'Ing. Enzo Lazzarin, nato a Venezia/Marghera il 04/06/1956, il quale interviene nella sua qualità di Dirigente del Settore Tecnico per conto ed interesse del **COMUNE DI CAORLE**, c.f. 00321280273, autorizzato alla stipula ed alla sottoscrizione dei contratti in virtù del disposto di cui all'art. 107, comma 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, domiciliato per la carica presso la sede dello stesso Ente (in seguito denominato "*Stazione Appaltante*");

il Sig. Nicola Carletti, nato a Bussolengo (VR) il 23/03/1973, il quale nella sua qualità di Procuratore Speciale (giusta procura speciale agli atti in data 04/10/2016 a rogito del notaio Vincenzo Scaduto in Bussolengo Rep. n. 8102/Racc. n. 6291, che non si allega al presente atto in quanto depositata presso la C.C.I.A.A. di Trento) il quale dichiara di intervenire al presente atto in rappresentanza e per conto dell'impresa **ITALBETON S.R.L.**, c.f. 01589120235, con sede in Via Doss Trento, 45 a Trento (in seguito denominato "*Contraente*"), giusta certificazione della C.C.I.A.A. di Trento agli atti.

I nominati costituiti, della cui identità io Segretario rogante sono personalmente certo, rinunciano espressamente, spontaneamente e con il mio consenso, alla assistenza dei testimoni come ne hanno facoltà per l'art. 48 della legge notarile.

PREMESSO

- che con Determinazione del Dirigente del Settore Tecnico n. 59 del 04/07/2019, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di Riqualificazione urbana ed architettonica di Viale Santa Margherita 1° stralcio;
- che con la medesima Determinazione n. 59 del 04/07/2019 sono stati stabiliti gli elementi essenziali del contratto di cui agli artt. 32 comma 2 del D.Lgs. n.50/2016 (o Codice dei contratti) e s.m.i. e 192 del D.Lgs. 267/2000, ed è stato, quindi, disposto di aggiudicare l'appalto mediante procedura aperta ex art. 60 del D.Lgs. 50/2016 avvalendosi del criterio del minor prezzo ex art. 36, comma 9-bis del D.Lgs. n. 50/2016, e di stipulare il relativo contratto con determinazione del corrispettivo a misura;
- che il bando per la "Riqualificazione di Viale Santa Margherita 1° stralcio" è stato regolarmente pubblicato secondo i tempi ed i modi previsti dal D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., prevedendo un importo a base d'asta di Euro 2.118.701,44, di cui Euro 34.701,44 relativi ai costi per la sicurezza, come risultanti dall'apposito piano annesso al progetto esecutivo e non soggetti a ribasso;

- che il giorno 29/08/2019, come da verbale delle operazioni di gara agli atti, è stato dichiarato provvisoriamente aggiudicatario dell'appalto il contraente Italcon S.r.l., che si è dichiarato disponibile ad eseguire i lavori per complessivi Euro 1.754.001,44 compresi i costi per la sicurezza di Euro 34.701,44, oltre IVA 10%, (il contraente ha regolarmente indicato nella propria offerta i costi della manodopera e gli oneri di sicurezza aziendali richiesti ai sensi dell'art. 95 comma 10 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. per la verifica di congruità dell'offerta);
- che con Determinazione del Dirigente del Settore Tecnico n. 78 del 19/09/2019, esecutiva ai sensi di legge, riscontrata la regolarità delle operazioni di gara, dei requisiti di cui all'art. 32 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. l'appalto è stato definitivamente aggiudicato alla precitata impresa e contraente, alle condizioni di seguito descritte;
- che sono stati acquisiti tutti i documenti necessari a comprovare la capacità giuridica, tecnica e finanziaria del citato contraente;
- che i lavori sono finanziati mediante imputazione ai capitoli n. 3460001 e n. 3460002 del bilancio di previsione 2019, come specificato nella Determinazione del Dirigente del Settore Tecnico n. 87 del 15/10/2019;
- che le risultanze della gara e relativa aggiudicazione, in ottemperanza agli oneri di pubblicità e di comunicazione di cui all'art. 98 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., sono state pubblicate nel seguente modo: comunicazione alle ditte controinteressate, a sensi dell'art. 76 comma 5 e art. 32 comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., con nota protocollo n. 33159 in data 20/09/2019;
- che, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., l'Assicurazione Itas Mutua si è costituita fideiussore con polizza n. E1482697, emessa in data 09/10/2019, nell'interesse del contraente ed a favore della Stazione Appaltante, agli effetti e per l'esatto adempimento delle obbligazioni assunte dal contraente in dipendenza della esecuzione dei lavori oggetto del presente appalto. Con tale garanzia fideiussoria il fideiussore Assicurazioni Itas Mutua si riterrà obbligato in solido con il contraente fino all'approvazione del certificato di collaudo/regolare esecuzione dei lavori di cui trattasi, obbligandosi espressamente a versare l'importo della garanzia su semplice richiesta dell'Amministrazione appaltante e senza alcuna riserva;
- che l'importo garantito ai sensi del precedente punto è ridotto del 50% più un ulteriore 20%, così come previsto dall'articolo 93 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., poiché il contraente ha prodotto le seguenti certificazioni:
 - sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9001;
 - sistema di gestione ambientale conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO14001:2015;
- che nei confronti del rappresentante del contraente Italcon S.r.l. non risultano procedimenti né provvedimenti definitivi di applicazione di misure di prevenzione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016, né nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136;
- l'appaltatore ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e dell'art. 1 comma 18 L. 55/19, ha usufruito, all'atto dell'offerta, della facoltà di indicare le opere da subappaltare o da concedere in cottimo;
- l'appaltatore dichiara di non essere assoggettato al rispetto delle norme che disciplinano il collocamento obbligatorio dei disabili ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 17 della legge 68/1999 e art. 1 c. 53 L. n. 247/2007;

- l'ufficio competente ha effettuato i controlli previsti dalla normativa vigente.

TUTTO CIO' PREMESSO

i componenti, come sopra costituiti, mentre confermano e ratificano la precedente narrativa, che dichiarano parte integrante e sostanziale del presente contratto, convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 - Oggetto dell'appalto

1. Il **Comune di Caorle**, nella persona dell'Ing. Enzo Lazzarin, affida al contraente **Italbeton S.r.l.** e per essa al costituito Sig. Nicola Carletti che accetta, l'appalto relativo ai lavori di Riqualificazione urbana ed architettonica di Viale Santa Margherita 1°stralcio, da eseguirsi in Comune di Caorle.

2. Il contraente si obbliga ad eseguire detti lavori alle condizioni previste nel presente contratto e suoi allegati e dagli altri documenti facenti parte del progetto esecutivo approvato con Determinazione del Dirigente del Settore Tecnico n. 59 del 04/07/2019, esecutiva ai sensi di legge, che sono comunque da leggersi alla luce dell'offerta del contraente appaltatore, oltre che, in ogni caso, secondo le vigenti disposizioni di cui al D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e al D.M. 49/2018, nonché di quelle contenute nel D.M. LL.PP. 145/2000 – capitolato generale dei lavori pubblici.

3. Ai fini dell'art. 3 comma 5 della Legge 136/2010 e s.m.i.:

- il Codice identificativo della gara (CIG) relativo all'intervento è 79577395F6;
- il Codice Unico di Progetto (CUP) dell'intervento è D69J18000100004.

Art. 2 - Importo del contratto

1. L'importo del contratto ammonta ad Euro 1.754.001,44 compresi i costi per la sicurezza di Euro 34.701,44, oltre IVA 10%;

2. Il contratto è stipulato a misura.

3. L'importo complessivo dei lavori previsti a misura, come determinato a seguito dell'offerta del contraente, resta fisso ed invariabile; i lavori saranno contabilizzati utilizzando i prezzi unitari risultanti dall'offerta e verificati dalla stazione appaltante.

4. Si allega l'Elenco Prezzi approvato.

Art. 3 - Consegna dei lavori - Inizio e termine per l'esecuzione

1. La consegna dei lavori all'esecutore è avvenuta il giorno 14/10/2019 giusto verbale agli atti. La consegna è avvenuta sotto riserva di legge in riferimento alla determinazione del Settore Tecnico n. 78 del 19/09/2019 di aggiudicazione.

2. Il contraente è tenuto, quindi, non appena avuti in consegna i lavori, ad iniziarli, proseguendoli attenendosi al programma di esecuzione da esso redatto in modo da darli completamente ultimati nel numero di giorni naturali consecutivi previsti per l'esecuzione, decorrenti dalla data di consegna dei lavori, eventualmente prorogati in relazione a quanto disposto dai precedenti punti.

3. Il contraente dovrà dare ultimate tutte le opere appaltate entro il termine di 859 giorni naturali e consecutivi con inizio lavori il 14/10/2019 poiché sono previste n. 2 sospensioni forzate dei lavori, una dal 11/04/2020 al 27/09/2020 e la seconda dal 03/04/2021 al 26/09/2021.

Art. 4 - Programma di esecuzione dei lavori

1. In merito alla programmazione dell'esecuzione dei lavori si rimanda al cronoprogramma predisposto dalla stazione appaltante.

Il cantiere dovrà svolgersi, in linea con il cronoprogramma di progetto esecutivo nelle fasce temporali che vanno dal 14/10 al 10/04 per le annualità 2019-2020 per un totale di 179 giorni naturali e consecutivi, dal 28/09 al 02/04 per le annualità 2020-2021 per un totale di 186 giorni naturali e consecutivi, dal 27/09 al 04/02 per le annualità 2021-2022 per un totale di 133 giorni naturali e consecutivi con la sospensione obbligatoria nel periodo dal 11/04 al 27/09 per l'anno 2020 e nel periodo dal 03/04 al 26/09 per l'anno 2021 in concomitanza della stagione estiva, fatta salva l'eventuale anticipazione per concludere l'opera anche prima della data sopra riportata, senza alcuna pretesa economica da parte dell'appaltatore.

E' prevista da cronoprogramma l'interruzione delle attività di cantiere per lo svolgimento di operazioni ai sotto servizi da parte degli Enti erogatori. Tale interruzione andrà conteggiata nel periodo complessivo per l'esecuzione del progetto.

Art. 5 - Controlli

1. Per il coordinamento, la direzione ed il controllo tecnico-contabile dell'esecuzione di ogni singolo intervento la Stazione Appaltante, ha costituito un ufficio di direzione lavori, composto da un assistente di cantiere e due ispettori di cantiere aventi mansioni specificate all'art. 101 commi 4 e 5 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

2. Il direttore dei lavori cura che i lavori cui è preposto siano eseguiti a regola d'arte ed in conformità al progetto ed al contratto. A lui fanno carico tutte le attività ed i compiti allo stesso espressamente demandati dal Codice dei contratti e dalle relative norme attuative.

Art. 6 - Contabilizzazione dei lavori

1. Ai sensi dell'articolo 101 del Codice dei contratti e degli articoli 13 e 14 del D.M. 49/2018, gli atti contabili saranno redatti dal direttore dei lavori e saranno considerati atti pubblici a tutti gli effetti di legge, avendo ad oggetto l'accertamento e la registrazione di tutti i fatti producenti spesa.

2. La contabilità dei lavori dovrà essere effettuata attraverso l'utilizzo di programmi informatici in grado di consentire la tenuta dei documenti amministrativi e contabili.

3. Il contraente sarà invitato ad intervenire alle misure. Egli può richiedere all'ufficio di procedervi e dovrà firmare subito dopo il direttore dei lavori. Se il contraente rifiutasse di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il direttore dei lavori potrà procedere alle misure in presenza di due testimoni, i quali dovranno firmare i libretti o brogliacci suddetti.

Lavori a Corpo

Per eventuali interventi il cui corrispettivo è previsto a corpo ovvero per la parte a corpo di un intervento il cui corrispettivo è previsto a corpo e a misura, per ogni gruppo di categorie ritenute omogenee, all'articolo "Importo del contratto" è riportato il relativo importo e la sua aliquota percentuale riferita all'ammontare complessivo dell'intervento.

Tali importi e le correlate aliquote sono dedotti in sede di progetto esecutivo dal computo metrico estimativo. I pagamenti in corso d'opera sono determinati sulla base delle aliquote percentuali così definite, di ciascuna delle quali viene contabilizzata la quota parte effettivamente eseguita.

Lavori a Misura

Per gli interventi il cui corrispettivo è previsto a misura, l'importo di ciascuno dei gruppi di categorie ritenute omogenee è indicato all'articolo "Importo del contratto" desunto dal computo metrico estimativo. I pagamenti in corso d'opera sono determinati sulla base delle effettive quantità realizzate e misurate.

Art. 7 - Modifiche del contratto

1. Le eventuali modifiche, nonché le varianti, del presente contratto potranno essere autorizzate dal Responsabile del Procedimento (RUP) con le modalità previste dall'ordinamento della stazione appaltante cui il RUP dipende e potranno essere attuate senza una nuova procedura di affidamento nei casi contemplati dal Codice dei contratti all'art. 106, comma 1.

Varianti al contratto potranno essere ammesse anche a causa di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicassero, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera o la sua utilizzazione, se il valore della modifica risulti al di sotto di entrambi i seguenti valori:

a) le soglie fissate all'articolo 35 del Codice dei contratti;

b) il 15 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di lavori sia nei settori ordinari che speciali.

Tuttavia la modifica non potrà alterare la natura complessiva del contratto. In caso di più modifiche successive, il valore sarà accertato sulla base del valore complessivo netto delle successive modifiche.

2. Qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante potrà imporre al contraente l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario e l'esecutore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto e la perizia suppletiva è accompagnata da un atto di sottomissione che l'esecutore è tenuto a sottoscrivere in segno di accettazione o di motivato dissenso. Nel caso in cui la stazione appaltante disponga variazioni in diminuzione nel limite del quinto dell'importo del contratto, deve comunicarlo all'esecutore tempestivamente e comunque prima del raggiungimento del quarto quinto dell'importo contrattuale; in tal caso nulla spetta all'esecutore a titolo di indennizzo. Ai fini della determinazione del quinto, l'importo dell'appalto è formato dalla somma risultante dal contratto originario, aumentato dell'importo degli atti di sottomissione e degli atti aggiuntivi per varianti già intervenute, nonché dell'ammontare degli importi, diversi da quelli a titolo risarcitorio, eventualmente riconosciuti all'esecutore ai sensi degli articoli 205 e 208 del codice.

Art. 8 - Risoluzione del contratto

1. La Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere il contratto con il contraente per le motivazioni e con le procedure di cui all'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

Art. 9 - Anticipazione e Pagamenti

1. Ai sensi dell'art. 35 comma 18 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., sul valore del contratto d'appalto verrà calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20 per cento da corrispondere al contraente entro quindici giorni dalla richiesta presentata successivamente alla sottoscrizione del presente atto.

2. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori. L'importo della garanzia verrà gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte della stazione appaltante. Il contraente decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

3. Il direttore dei lavori provvede all'accertamento e alla registrazione di tutti i fatti producenti spesa contemporaneamente al loro accadere, affinché possa sempre rilasciare gli stati d'avanzamento dei lavori entro il termine fissato di seguito, ai fini dell'emissione dei certificati per il pagamento degli acconti da parte del RUP.

4. Il contraente avrà diritto a pagamenti in acconto, in corso d'opera, ogni qual volta il suo credito, al netto del ribasso d'asta e delle prescritte ritenute, raggiunga la cifra di Euro 300.000; qualora i lavori fossero sospesi per più di 30 giorni, all'impresa esecutrice sarà corrisposto quanto eseguito fino alla data di sospensione a prescindere dall'importo raggiunto (visto le sospensioni previste contrattualmente).

Art. 10 - Obblighi del contraente relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

1. Il contraente assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

2. Il contraente si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della Città Metropolitana di Venezia della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

Art. 11 - Termine per l'esecuzione - Penali

1. I lavori hanno avuto inizio il giorno 14/10/2019 come da certificato agli atti.

2. Il contraente dovrà dare ultimate tutte le opere appaltate entro il termine di 859 giorni naturali e consecutivi con inizio lavori al 14/10/2019 poiché sono previste n. 2 sospensioni forzate dei lavori, una dal 11/04/2020 al 27/09/2020 e la seconda dal 03/04/2021 al 26/09/2021.

3. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, verrà applicata per ciascun giorno di ritardo una penale di **Euro uno per mille dell'importo contrattuale** calcolata nella misura stabilita dall'articolo 113-bis del Codice dei contratti, pari all'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale e complessivamente nel limite massimo del 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale.

4. Si specifica che verrà applicata per ciascun giorno di ritardo una penale di **Euro uno per mille dell'importo contrattuale** calcolata nella misura stabilita dall'articolo 113-bis del Codice dei contratti anche nel caso di ritardo rispetto alle n. 2 fine lavori parziali del 10/04/2020 e del 02/04/2021 nelle quali dovranno essere completate le opere così come indicato al paragrafo "Programma di esecuzione dei lavori" nel limite massimo del 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale. Si riportano sotto per completezza gli interventi da realizzare entro e non oltre le date indicate:

Art. 12 - Sospensioni e riprese dei lavori

1. Ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., è ammessa la sospensione dei lavori, ordinata dal direttore dei lavori, nei casi di avverse condizioni climatiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che ne impediscono la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte comprese situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera. La sospensione può essere disposta dal RUP per il tempo strettamente necessario e per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui l'interruzione di finanziamenti per esigenze sopravvenute di finanza pubblica, disposta con atto motivato dell'amministrazione competente. Cessate le cause della sospensione, il RUP disporrà la ripresa dell'esecuzione e indicherà il nuovo termine contrattuale. La sospensione permane per il tempo strettamente necessario a far cessare le cause che hanno imposto l'interruzione dell'esecuzione dell'appalto.

Art. 13 - Danni da forza maggiore e sinistri

L'esecutore non può pretendere indennizzi per danni alle opere o provviste, rientranti nell'ambito del cantiere.

Art. 14 - Garanzia e copertura assicurativa

1. A garanzia del puntuale ed esatto adempimento del presente contratto, il contraente ha prestato la garanzia definitiva di cui all'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., richiamata in premessa, per l'importo pari al 17,50% dell'importo contrattuale ridotto del 50% più un ulteriore 20% (come previsto ai sensi dell'art. 93 comma 7 del richiamato decreto) e corrispondente ad € 122.780,10.

2. Nel caso si verificano inadempimenti contrattuali ad opera del contraente, la Stazione Appaltante incamererà in tutto od in parte la garanzia di cui al comma precedente, fermo restando che il contraente stesso dovrà provvedere, ove non sia attivata la procedura di risoluzione del contratto, alla sua ricostituzione entro 10 giorni dalla richiesta del Responsabile del procedimento.

3. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio come indicato dall'art. 103 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

4. È a carico del contraente la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti ed i materiali di sua proprietà, sia per quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando la Stazione Appaltante da ogni responsabilità al riguardo. Il contraente attiverà, in relazione a quanto precede, polizza assicurativa per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi, ai sensi dell'art. 103 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., emessa il 11/10/2019 da Assicurazione Itas Mutua per un massimale di Euro 4.384.000,00 così come previsto nel bando di gara, a garanzia dei danni eventualmente derivanti dall'esecuzione, ed un massimale di Euro 2.000.000,00 per quanto attiene la responsabilità civile verso terzi.

Art. 15 - Subappalto

1. L'affidamento in subappalto è subordinato al rispetto delle disposizioni di cui all'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e dovrà essere autorizzato dalla Stazione appaltante. L'eventuale subappalto non può superare la quota del 40 per cento dell'importo complessivo del contratto di lavori.

Art. 16 – Piani di sicurezza

1. Il contraente dichiara di conoscere e rispettare i principi generali di prevenzione in materia di sicurezza ed igiene del lavoro sanciti dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. e di essere edotto, in proposito, dell'opera e dell'ambiente in cui è chiamato ad operare.

2. Le imprese esecutrici sono altresì obbligate al rispetto di tutte le norme vigenti in materia di sicurezza negli ambienti di lavoro, ivi compresa quelle in materia di sicurezza dei cantieri, e delle prescrizioni contenute nei piani per la sicurezza di cui al Titolo IV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Art. 17 - Oneri previdenziali e pagamento dei lavoratori

1. Il contraente è obbligato:

- ad applicare al personale impiegato nei lavori oggetto di appalti pubblici e concessioni il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente;
- a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste dalla vigente normativa;
- ad essere in regola con le disposizioni di cui alla Legge 68/1999.

2. In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente del contraente o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante tratterà dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile.

In ogni caso sull'importo netto progressivo delle prestazioni sarà operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute potranno essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

Art. 18 - Specifiche modalità e termini di collaudo

1. I lavori sono soggetti a collaudo e verifica di conformità, per certificare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali.

2. Il collaudo finale, deve avere luogo non oltre sei mesi dall'ultimazione dei lavori, salvi i casi di particolare complessità dell'opera da collaudare, previsti dal Codice dei contratti, in cui il termine può essere elevato sino ad un anno.

3. Il contraente, a propria cura e spesa, metterà a disposizione dell'organo di collaudo gli operai e i mezzi d'opera necessari ad eseguire le operazioni di riscontro, le esplorazioni, gli scandagli, gli esperimenti, compreso quanto necessario all'eventuale collaudo statico.

4. Rimarrà a cura e carico del contraente quanto occorre per ristabilire le parti del lavoro, che sono state alterate nell'eseguire tali verifiche.

5. Nel caso in cui il contraente non ottemperi a tali obblighi, l'organo di collaudo potrà disporre che sia provveduto d'ufficio, in danno all'inadempiente, deducendo la spesa dal residuo credito del contraente.

6. In caso di discordanze, fra la contabilità e l'esecuzione, difetti e mancanze nell'esecuzione o eccedenza su quanto è stato autorizzato ed approvato valgono le norme degli artt. 226, 227 e 228 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i.

7. Il certificato di collaudo viene trasmesso per la sua accettazione anche al contraente, il quale deve firmarlo nel termine di venti giorni. All'atto della firma egli può aggiungere le richieste che ritiene opportune, rispetto alle operazioni di collaudo. Tali richieste devono essere formulate e giustificate all'organo di collaudo. Quest'ultimo riferisce al responsabile del procedimento sulle singole richieste fatte dal contraente al certificato di collaudo, formulando le proprie considerazioni ed indica le eventuali nuove visite che ritiene opportuno di eseguire.

Art. 19 - Controversie

1. Ogni controversia che dovesse insorgere tra le parti, per effetto del presente contratto sarà risolta mediante accordo bonario ai sensi dell'art. 205 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. Il contraente, in caso di rifiuto della proposta di accordo bonario ovvero di inutile decorso del termine per l'accettazione, può instaurare un contenzioso giudiziario entro i successivi sessanta giorni, a pena di decadenza, presso il competente organo giurisdizionale.

Art. 20 - Oneri diversi

1. Ai sensi degli artt. 105 comma 9 e 106 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., il contraente si obbliga:
 - a comunicare tempestivamente alla Stazione Appaltante ogni modifica intervenuta negli assetti societari e nella struttura dell'impresa, nonché negli organismi tecnici ed amministrativi;
 - a trasmettere alla stazione appaltante e, per suo tramite gli eventuali subappaltatori, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa Edile, ove presente, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano di sicurezza.

Art. 21 - Norme finali

1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria etc.) sono a totale carico dell'appaltatore, ad eccezione dell'I.V.A. che è a carico del Comune. Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello di emissione del certificato di regolare esecuzione.

2. Agli effetti della registrazione fiscale si dichiara che il valore del presente contratto è di Euro 1.754.001,44, oltre IVA. Il presente contratto è soggetto alla disciplina IVA e pertanto si chiedono i benefici fiscali e tributari previsti dal DPR 26/10/72 n. 633 e s.m.i. Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 e s.m.i..

3. Il presente contratto è stipulato, a pena di nullità,
 - in modalità elettronica secondo le norme vigenti per la stazione appaltante,
 - in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante;

Trattamento dei dati personali

Il Comune, ai sensi della normativa vigente (Regolamento UE 679/16 - GDPR e D.Lgs. n. 101/2018), informa l'appaltatore che tratterà i dati contenuti nel presente contratto, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi connessi e conseguenti all'atto previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia. Il conferimento dei suddetti dati al Comune è obbligatorio in quanto necessari per l'esecuzione del contratto. I dati potranno essere comunicati ai soli soggetti coinvolti nel procedimento. Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Caorle. Il responsabile del trattamento dei dati è il Responsabile dell'Area Tecnica. L'appaltatore non può divulgare notizie, disegni e fotografie riguardanti le opere oggetto dell'appalto né autorizzare terzi a farlo, se non previo consenso del comune. Per quanto non previsto dal presente contratto e dagli atti e documenti da esso richiamati si rimanda alle norme di legge vigenti e regolamenti sia comunitari, sia statali e regionali in materia che, ad ogni effetto, vengono richiamati come facenti parte integrante del presente contratto.

(Dichiarazione resa ai sensi degli articoli 2 c. 3 e 17 c. 1 del D.P.R. n. 62 del 16 aprile 2013 (codice generale) e del paragrafo 3.1.3. del piano nazionale anticorruzione).

Con la sottoscrizione del presente contratto l'appaltatore dichiara di conoscere i contenuti del D.P.R. n. 62/2013 "Regolamento recante il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165" e di osservarne le disposizioni, nello svolgimento dei lavori affidati, compatibilmente con i contenuti dello stesso, nonché il Piano anticorruzione 2019/2021 e s.m.i. del Comune di Caorle. L'appaltatore garantisce altresì di conoscere la sanzione riservata per la violazione dei contenuti del codice generale, consistente nella risoluzione del contratto medesimo.

(Dichiarazione resa ai sensi dell' articolo 53 c. 14 del D.Lgs. 165/2001 di insussistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse di soggetti incaricati).

Con la sottoscrizione del presente contratto l'appaltatore dichiara, sotto la propria responsabilità, che non sussistono situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse tra l'appaltatore stesso e l'Amministrazione Comunale.

Interpretazione del contratto

Per l'interpretazione del presente contratto trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli da 1362 a 1371 del codice civile. Nel caso di contrasto tra le norme del presente contratto e quelle di cui al D.M. 19 aprile 2000, n. 145, per quanto ancora applicabile, e del D.Lgs. n. 50/2016, prevalgono queste ultime ove non altrimenti disposto. Nel caso di contrasto tra le norme del presente contratto e quelle del Capitolato Speciale d'Appalto, prevalgono queste ultime ove non altrimenti disposto. Nel caso di contrasto tra le norme del presente contratto e/o del capitolato speciale con gli elaborati tecnici di cui all'articolo 5, prevalgono le prime.

Art. 22 - Allegati

1. Si allegano al presente atto, bollati nelle modalità di legge, i seguenti documenti, che si intendono interamente richiamati e parte integrante del presente contratto:

- il capitolato speciale d'appalto;
- l'elenco dei prezzi unitari;

E richiesto, io Segretario Ufficiale Rogante ho ricevuto questo atto, redatto da persona di mia fiducia mediante strumenti informatici su otto pagine intere e quanto sin qui della nona a video. Il presente contratto viene da me, Segretario Generale, letto alle parti contraenti che, riconoscendolo conforme alla loro volontà, con me ed alla mia presenza lo sottoscrivono con firma digitale ai sensi dell'art. 1 comma 1 lettera s) del codice dell'amministrazione digitale i cui certificati sono in corso di validità.

Il Comune di Caorle: F.to digitalmente Ing. Enzo Lazzarin

Ditta Italcon S.r.l.: F.to digitalmente Sig. Nicola Carletti

Il Segretario Comunale Rogante: F.to digitalmente Dott. Andrea Musto